48976/12

76

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2012

ORDINANZA N. 19543

REGISTRO GENERALE N. 23841/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ADOLFO DI VIRGINIO	- Presidente -
Dott.	TITO GARRIBBA	- Consigliere -
Dott.	FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA	- Rel. Consigliere -
Dott.	VINCENZO ROTUNDO	- Consigliere -
Dott.	GIACOMO PAOLONI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MALUSARDI WILLIAMS N. IL 26/08/1986

avverso la sentenza n. 6933/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/03/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;

Osserva in:

FATTO E DIRITTO

Malusardi Williams ricorre per cassazione contro l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'appello proposto contro la sentenza di condanna del giudice di primo grado per il reato di cui all'art.385 cp., lamentando la violazione degli artt.581-591 cpp. e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, avendo la corte di merito adeguatamente dato conto con adeguato apparato argomentativo della rilevata aspecificità dei motivi a sostegno del gravame, correttamente interpretando e applicando i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass.Sez.I 24/4/08 n.19338).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp, di € 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 15/11/2012

Il Consigliere est. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

17 DIC 2012

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo